



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI

in persona della dott.ssa _____ ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta con il n. _____ al Ruolo Generale il
01/02/2019 e vertente

TRA

, rappresentata e difesa dagli avv.ti _____

attore

CONTRO

TIM SpA, in persona del L.R.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. _____

convenuto

avente ad oggetto: risarcimento danni;

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA

Con atto ritualmente notificato, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle conclusioni che si abbiano qui per integralmente trascritte e riportate. All'udienza del 08/04/2019 si costituiva parte convenuta e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni che si abbiano qui per integralmente trascritte e riportate. Sulla precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In rito: va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto agli atti del fascicolo di parte attrice vi è prova dell'esperimento della procedura ADR (cfr. all 1); infondata è l'eccezione di incompetenza per valore in quanto il GdiP è competente ad emettere anche sentenze meramente accertative e dichiarative senza che ciò comporti di per sè uno spostamento della competenza in favore del Tribunale; non sussiste, del pari, il cumulo delle domande in quanto per come formulate le conclusioni "accertare e dichiarare ... e, per l'effetto, condannare ..." risulta chiaro che la domanda è unica; per quel che concerne l'indeterminatezza della domanda, inoltre, non risulta prescritto da alcuna norma che l'attore debba precisare se la fonte dell'obbligazione risarcitoria sia o meno contrattuale potendosi evincere ciò dall'intero corpo dell'atto introduttivo né, d'altronde, le copiose difese della parte convenuta possono adombrare il dubbio che sia stato violato il diritto di difesa e del contraddittorio;

SENTENZA

N. _____/19

N. _____/19

del Reg. Cron.

N. _____/18

del Reg. Gen.

N. _____

del Repertorio

Nel merito: non vi è dubbio che la Società convenuta non possa chiamarsi estranea ed esente da responsabilità per gli addebiti richiesti tenuto conto del fatto che tali addebiti sono stati effettuati proprio dalla predetta Società. Nel caso di specie, risulta incontestato il fatto che l'attore sia stato cliente Tim per servizi voce e internet. Allegati al fascicolo di parte attrice sono il reclamo del 15/01/2018 inviato via fax e richiesta di disdetta a mezzo raccomandata datata 05/02/2018. Tale situazione risulta lamentata inانamente dall'attore. alcuna risposta ai reclami formulati e/o contestazione di quanto affermato dal consumatore perveniva da parte della Società oggi convenuta. L'attore ha provato per tabulas sia l'esistenza del contratto (riveniente dall'invio delle fatture Tim) sia la sussistenza di disservizi sia l'inoltro di reclami laddove il convenuto non ha provato che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tenuto conto dell'inesatto adempimento, le somme fatturate non possono ritenersi legittimamente richieste e devono, pertanto, dichiararsi non dovute dalla data del 15/01/2018.

Non vi è dubbio che all'attore vada riconosciuto un equo risarcimento per il danno subito dallo stesso per la lesione di diritti

co
p
al
d
q
ri
In
re
ri
p
ri
ri

si,
to
le
di
si
ai
el
al
va
già
la



sentenza al saldo.

Sulle spese: le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di Tm SpA, in persona del LRpt, condanna Tim SpA, in persona del L.R.p.t., al pagamento della complessiva somma di € 1000/00, a titolo di risarcimento danni, storno e indennizzo, somma già rivalutata sulle somme soggette,



oltre interessi dalla data della sentenza al saldo in favore di

- 2) condanna Tim SpA., in persona del L.R.p.t., al pagamento delle spese e degli onorari di causa che liquida complessivamente in € 350/00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa ed € 43/00 per spese, da distrarsi al 50% per ciascun difensore.

Così deciso il 31/10/2019

IL GIUDICE DI PACE



Depositato in Cancelleria

26 NOV. 2019

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. _____

rimborsorelettronico.it